



## **REGOLAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

*Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 847/2022 Prot. n. 180117 del 08/06/2022*

*Entrata in vigore: 9 giugno 2022*

Articolo 1 – Finalità .....	2
Articolo 2 – Contributo di iscrizione e modalità di pagamento .....	2
Articolo 3 – Contributo onnicomprensivo .....	3
Articolo 4 – Indicatore ISEE .....	3
Articolo 5 – Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria.....	4
Articolo 6 – Calcolo del costo d’iscrizione .....	4
Articolo 7 – Valutazione del requisito di merito legato agli anni di iscrizione .....	5
Articolo 8 – Valutazione del requisito di merito legato agli esami superati (CFU).....	6
Articolo 9 – Reddito estero .....	7
Articolo 10 – Contribuzione per iscrizione part-time (30 CFU).....	7
Articolo 11 – Contribuzione per iscrizione a 90 CFU .....	7
Articolo 12 – Contribuzione per iscrizione ai corsi di laurea a doppio titolo.....	8
Articolo 13 – Contribuzione per iscrizione a corsi singoli .....	8
Articolo 14 – Esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo .....	9
Articolo 15 – Esonero totale o parziale per disabilità.....	9
Articolo 16 – Particolari tipologie di esoneri e agevolazioni .....	9
Articolo 17 – Particolari situazioni nell’ambito di politiche sociali .....	9
Articolo 18 – Altre tipologie di contribuzione.....	10
Articolo 19 – Contribuzioni di servizio .....	11

Articolo 20 – Rimborsi.....	12
Articolo 21 – Controlli .....	12

### **Articolo 1 – Finalità**

1. L'Università degli Studi di Ferrara definisce nel presente Regolamento i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto di principi di equità, gradualità e progressività ed al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno ed il merito. A tal fine individua anche le forme di agevolazioni e gli esoneri.
2. Ai sensi della normativa vigente sono inoltre indicate le forme di contribuzione per le istanze individuali nell'ambito del diritto allo studio e dell'autonomia degli atenei.
3. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento e declinate al genere maschile, devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
4. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

### **Articolo 2 – Contributo di iscrizione e modalità di pagamento**

1. Il contributo di iscrizione annuale è corrisposto in una o più rate in base a quanto stabilito nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui al successivo art. 5, pubblicato ogni anno accademico. Gli importi decimali sono arrotondati all'unità secondo la seguente modalità: inferiore se minore di 5, superiore se uguale o maggiore di 5.
2. La tassa regionale e l'imposta di bollo sono compresi nella prima rata, che è corrisposta all'atto dell'immatricolazione/iscrizione.
3. Il contributo di iscrizione, definito "contributo onnicomprensivo", di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, è calcolato in base all'attestazione ISEE dello studente, valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, priva di omissioni e/o difformità, e in base al rispetto di requisiti di merito legati all'anno di iscrizione ed ai crediti derivanti dagli esami superati.

4. Nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, sono definiti i termini entro cui pagare le rate e i tempi e modi di utilizzo dell'attestazione ISEE. Inoltre, possono essere previsti contributi aggiuntivi per superato termine di pagamento o di utilizzo del modello ISEE.

### **Articolo 3 – Contributo onnicomprensivo**

1. Gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, compresi quelli per attività sportive, mediante un contributo onnicomprensivo annuale.
2. Il contributo onnicomprensivo non comprende gli importi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, le imposte erariali, le tasse regionali e le sanzioni economiche per pagamenti effettuati oltre la scadenza.
3. Il contributo onnicomprensivo è calcolato moltiplicando la percentuale stabilita ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, per la differenza fra l'indicatore ISEE dello studente e il valore ISEE indicato dalla normativa vigente, entro la quale gli studenti sono esonerati dal suo pagamento.
4. Il contributo onnicomprensivo non viene corrisposto dagli studenti iscritti agli altri tipi di corso attivati presso l'Università degli Studi di Ferrara che contribuiscono alla copertura dei relativi costi d'iscrizione in base a quanto stabilito annualmente dagli Organi Accademici competenti.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 42, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha modificato l'articolo 5, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997 n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari", la determinazione massima della contribuzione universitaria, che non deve superare con le entrate da tale voce la soglia del 20% rispetto al Fondo di Finanziamento Ordinario, è calcolata sugli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e di secondo livello. Nel caso di superamento di tale limite, la quota eccedente è utilizzata nell'ambito del diritto allo studio.

### **Articolo 4 – Indicatore ISEE**

1. L'ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, in base alla normativa vigente.
2. Quando la richiesta è riferita ad agevolazioni economiche per la contribuzione universitaria, l'ISEE deve essere valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, secondo le disposizioni di legge.
3. Non è possibile accedere ai benefici economici previsti ogni anno dal Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, utilizzando tipologie di ISEE diverse da quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Esclusivamente nel caso di iscrizione ad un corso di Dottorato di Ricerca, può essere usato l'ISEE valido per i corsi di dottorato, in base alla normativa vigente.

#### **Articolo 5 – Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria**

1. Il Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria è approvato ogni anno dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio degli studenti, in conformità alle date di sessione dei vari Organi, e per l'anno accademico successivo.
2. Nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria possono essere determinate le date di apertura e di chiusura delle immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di studio ad accesso libero, mentre per i corsi a numero programmato si rimanda agli specifici bandi. Nel medesimo Bando sono, inoltre, riportate le indicazioni necessarie al calcolo della contribuzione studentesca e le relative date di scadenza, le eventuali ulteriori tipologie di esonero attivate dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente in materia di contribuzione universitaria e di diritto allo studio, gli importi legati ad istanza individuale, gli importi e le modalità di pagamento delle sanzioni economiche applicate a ritardi nella corresponsione di ogni tipo di contribuzione studentesca o nella presentazione di istanze, e tutto quanto non specificamente indicato nel presente Regolamento.

#### **Articolo 6 – Calcolo del costo di iscrizione**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di contribuzione universitaria e di diritto allo studio, l'Università degli Studi di Ferrara determina il costo di iscrizione in base a quanto stabilito nel

Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria per ogni anno accademico di riferimento.

2. Ogni anno, in base alla disponibilità di bilancio e utilizzando risorse proprie appositamente destinate l'Ateneo può concedere esoneri e agevolazioni ad una fascia aggiuntiva di studenti aumentando la soglia massima ISEE previste dalla normativa vigente. I criteri di merito per il mantenimento di questa ulteriore agevolazione restano invariati. Di norma, tale limite può essere allineato con la soglia stabilita per l'assegnazione della borsa di studio regionale dall'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna.
3. Ogni anno, inoltre, l'Università degli Studi di Ferrara può stabilire la percentuale in base alla quale calcolare il contributo onnicomprensivo per le attestazioni ISEE oltre la soglia stabilita dalla normativa vigente, e variare la percentuale da applicare nel calcolo del contributo onnicomprensivo, utilizzando un criterio di merito legato al numero di crediti acquisiti dagli esami sostenuti.
4. Quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è definito nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, pubblicato per ogni anno accademico di riferimento.

#### **Articolo 7 – Valutazione del requisito di merito legato agli anni di iscrizione**

1. Le agevolazioni economiche indicate nel presente Regolamento sono applicate agli iscritti all'Università degli Studi di Ferrara da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso aumentata di uno.
2. In caso di passaggio di corso è considerato il numero totale di anni di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara. Esempio: uno studente, dopo 5 anni di iscrizione al corso A presso l'Università degli Studi di Ferrara, effettua un passaggio al corso B. Gli anni di iscrizione sono 6.
3. In caso di trasferimento in entrata o in caso di abbreviazione di carriera, il numero di anni di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara è comunque rapportato all'anno di corso a cui lo studente viene ammesso. Esempio: uno studente, dopo 5 anni di iscrizione presso altro Ateneo, effettua un trasferimento all'Università degli Studi di Ferrara e viene ammesso al secondo anno di corso. Per il primo anno di iscrizione, è considerato a tutti gli effetti come uno

studente iscritto per la prima volta all'Università degli Studi di Ferrara. L'anno successivo è come se fosse iscritto al terzo anno perché viene considerato l'anno di corso a cui è ammesso.

4. Gli anni di interruzione, ricognizione e/o di sospensione degli studi non vengono considerati per determinare il numero degli anni di iscrizione ai fini della valutazione del merito per l'assegnazione dei benefici economici nell'ambito del diritto allo studio.

#### **Articolo 8 – Valutazione del requisito di merito legato agli esami superati (CFU)**

1. Le agevolazioni economiche indicate nel presente Regolamento sono applicate agli iscritti all'Università degli Studi di Ferrara in base anche al requisito di merito legato agli esami superati (CFU).
2. Agli studenti al primo anno di iscrizione presso l'Università degli Studi di Ferrara viene considerato automaticamente rispettato il requisito di merito legato agli esami superati.
3. Gli studenti al secondo anno di iscrizione all'Università degli studi di Ferrara, per rispettare il requisito di merito legato agli esami superati, devono aver conseguito almeno 10 crediti entro il 10 agosto del primo anno di iscrizione. Per gli anni successivi al secondo, devono aver conseguito almeno 25 crediti nell'intervallo compreso fra il 10 agosto dell'anno precedente ed il 10 agosto di quello in corso.
4. Il numero di crediti di cui al comma 3 del presente articolo, è rapportato agli anni di iscrizione, in base a quanto stabilito all'art. 7 del presente Regolamento.
5. Gli studenti che riprendono gli studi dopo un'interruzione, una ricognizione, o una sospensione degli studi, rispettano automaticamente il requisito di merito, di cui al presente articolo, per il primo anno. Successivamente il numero di crediti da conseguire, di cui al comma 3 del presente articolo, è rapportato al numero di anni di iscrizione, così come previsto all'art. 7 del presente Regolamento.
6. Non sono valutati ai fini delle agevolazioni e del calcolo del costo di iscrizione, i crediti relativi ad esami convalidati o riconosciuti sostenuti fuori dall'Ateneo, ad eccezione di quelli riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale (come da successivo comma 7). Non sono altresì valutati ai fini delle agevolazioni le prove parziali, i moduli di insegnamenti integrati e gli esami sostenuti per insegnamenti inseriti nel piano di studi come sopra numerari.

7. Gli esami riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale sono registrati con la data in cui sono stati sostenuti. Nel caso in cui il certificato rilasciato dall'Ateneo estero non riporti la data di sostenimento degli esami, la registrazione avviene entro la data di fine soggiorno estero, ed in considerazione delle scadenze per i benefici nell'ambito del diritto allo studio universitario. Se tali esami sono sovra numerati, non sono valutati ai fini delle agevolazioni e del calcolo del costo di iscrizioni.

#### **Articolo 9 – Reddito estero**

1. Gli studenti con reddito estero, per certificare la propria situazione economica devono utilizzare la documentazione descritta ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, in base alla normativa vigente in tema di contribuzione universitaria e di diritto allo studio.

#### **Articolo 10 – Contribuzione per iscrizione part-time (30 CFU)**

1. In base a quanto stabilito nel vigente Regolamento Studentesse e Studenti di Ateneo, lo studente ha la possibilità di iscriversi part time (30 CFU). In questo caso il contributo onnicomprensivo, calcolato in base agli articoli 3, 6, 7 e 8 del presente Regolamento, è ridotto del 50%.
2. La tassa regionale e l'imposta di bollo hanno gli stessi importi previsti per l'iscrizione standard e sono compresi nella prima rata.
3. Il merito legato agli anni di iscrizione indicato all'articolo 7 del presente Regolamento è così valutato: 1 anno di iscrizione part time (30 CFU) viene conteggiato 0,5.
4. Il merito legato agli esami superati (CFU) indicato al comma 3 dell'articolo 8 del presente Regolamento, è così valutato:
  - i 10 CFU da conseguire vengono sostituiti da 5 CFU da conseguire;
  - i 25 CFU da conseguire vengono sostituiti da 12 CFU da conseguire.

#### **Articolo 11 – Contribuzione per iscrizione a 90 CFU**

1. In base a quanto stabilito nel Regolamento Studentesse e Studenti di Ateneo, lo studente ha la possibilità di iscriversi a 90 CFU. In questo caso il contributo onnicomprensivo, calcolato in base agli articoli 3, 6, 7 e 8 del presente Regolamento, è aumentato del 50%.

2. La tassa regionale e l'imposta di bollo hanno gli stessi importi previsti per l'iscrizione standard e sono compresi nella prima rata.
3. Il merito legato agli anni di iscrizione indicato all'articolo 7 del presente Regolamento è così valutato: 1 anno di iscrizione part time (90 CFU) viene conteggiato 1,5.
4. Il merito legato agli esami superati (CFU) indicato al comma 3 dell'articolo 8 del presente Regolamento, è così calcolato:  
i 10 CFU da conseguire vengono sostituiti da 15 CFU da conseguire;  
i 25 CFU da conseguire vengono sostituiti da 37 CFU da conseguire.

#### **Articolo 12 – Contribuzione per iscrizioni ai corsi di laurea a doppio titolo**

1. L'iscrizione a corsi di studio a doppio titolo, per i quali è previsto un periodo di frequenza presso l'Ateneo estero partner, prevede il pagamento delle tasse in base alle convenzioni stipulate per i singoli corsi a doppio titolo.
2. Di norma gli iscritti a corsi a doppio titolo presso l'Università degli Studi di Ferrara corrispondono, per gli anni accademici di frequenza in Italia, le tasse e i contributi universitari secondo i criteri previsti per l'iscrizione standard. Gli studenti italiani partecipanti ad un percorso di doppio titolo che, in ottemperanza alla convenzione stipulata tra i due atenei, devono frequentare un anno aggiuntivo rispetto alla durata normale del corso, solo per tale anno aggiuntivo devono corrispondere la tassa regionale, il bollo e il contributo richiesto per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile.
3. Gli studenti provenienti da università estere che, nell'ambito del corso a doppio titolo, frequentano i corsi all'Università degli Studi di Ferrara, secondo quanto previsto dalla convenzione, corrispondono per gli anni accademici di frequenza in Italia il bollo e l'assicurazione.

#### **Articolo 13 – Contribuzione per iscrizione a corsi singoli**

1. Per corsi singoli universitari si intendono i singoli insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di studio ad accesso libero di cicli diversi, che è possibile frequentare. Tutte le informazioni per le modalità di iscrizione sono reperibili nel Regolamento Studentesse e Studenti di Ateneo.



2. L'entità del contributo da corrispondere, le modalità di frequenza e pagamento sono indicate ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

#### **Articolo 14 – Esoneri totali e parziali dal contributo omnicomprendivo**

1. Sono esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo omnicomprendivo gli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e in base a quanto stabilito nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

#### **Articolo 15 – Esonero totale o parziale per disabilità**

1. Sono esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo omnicomprendivo gli studenti con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e in base a quanto stabilito nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

#### **Articolo 16 – Particolari tipologie di esoneri e agevolazioni**

1. Ogni anno, in base alla disponibilità di bilancio, ai sensi della normativa vigente possono essere previste agevolazioni e benefici economici, esoneri totali e parziali, dedicati a specifiche tipologie di studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione corsi post laurea e corsi di formazione, erogati in base al merito, a particolari situazioni economiche, familiari, di salute, lavorative. Tipologia e modalità di assegnazione di tali agevolazioni sono regolamentate nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

#### **Articolo 17 – Particolari situazioni nell'ambito di politiche sociali**

1. L'Università degli Studi di Ferrara ritiene che lo studio sia un veicolo fondamentale per favorire l'inclusione, l'integrazione, il recupero e la valorizzazione di quelle persone che sono emarginate dalla società o da situazioni personali che in ogni caso possono avere determinato la perdita del rispetto dell'individuo, sia da parte della società che da parte di sé stessi.
2. A tal fine possono essere attivate forme particolari di agevolazioni o esoneri, totali o parziali dalla contribuzione universitaria, sia nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate con

strutture che operano nell'ambito delle politiche sociali, sia nell'ambito di singoli casi particolari debitamente documentati.

3. Gli organi deputati alla tutela delle pari opportunità e il Delegato di Ateneo alle Disabilità, sentiti i responsabili degli uffici competenti, valutano l'accoglimento e le modalità di applicazione di tali esoneri.

### **Articolo 18 – Altre tipologie di contribuzione**

1. Sospensione degli studi. Coloro che sospendono gli studi per infermità gravi e prolungate non sono tenuti a corrispondere alcun importo per l'anno accademico in cui viene effettuata la sospensione.
2. Ricognizione degli studi. Coloro che non sono stati regolarmente iscritti per almeno due anni accademici consecutivi e ricongiungono la propria carriera, pagano un contributo fisso per ogni anno accademico di interruzione, il cui importo è stabilito ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, e il contributo e le imposte previste per l'anno accademico di iscrizione.

Gli studenti che risultano in difetto del pagamento di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti a quello di riferimento, e non soggetti a ricognizione, pagano le tasse ed i contributi vigenti per l'anno accademico da regolarizzare, più i contributi aggiuntivi relativi ai ritardi sul pagamento delle rate universitarie arretrate. La riduzione del contributo potrà essere concessa solo qualora fossero in possesso dell'attestazione ISEE valida per il diritto allo studio universitario, priva di omissioni e difformità, relativa all'anno per il quale sono in difetto delle tasse, e ne avessero fatto richiesta entro i tempi indicati dal relativo Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria dell'anno accademico di riferimento.

3. Interruzione degli studi. Gli studenti che interrompono la propria carriera accademica per i motivi indicati nel Regolamento studenti dell'Università degli Studi di Ferrara, sono tenuti, per gli anni di interruzione, al pagamento di un diritto fisso forfettario annuale stabilito nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
4. Decadenza. Incorre nella decadenza dagli studi chi per otto anni accademici consecutivi non supera esami. È possibile far rivivere la carriera previa presentazione di istanza in bollo e del

pagamento di un contributo fisso determinato ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento. Al fine del sostenimento di esami (anche uno solo) che consentano di interrompere la decadenza (sessione straordinaria) è necessario essere in regola con il pagamento della contribuzione universitaria relativa all'anno accademico di riferimento. Se l'anno di sostenimento di esami che interrompono la decadenza coincide con il secondo anno di sospensione dei pagamenti, non è possibile applicare la ricognizione. Per sostenere l'esame, quindi, lo studente deve regolarizzare le tasse ed i contributi relativi ad entrambi gli anni accademici.

5. Rinuncia. La rinuncia deve essere manifestata in modo che risultino inequivocabili l'identità e la volontà dello studente. È previsto il pagamento dell'imposta di bollo, anche in modo virtuale, e di un eventuale contributo di importo stabilito ogni anno accademico nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento. Dopo aver pagato quanto dovuto, la rinuncia agli studi è definitiva e non sono accolte eventuali richieste di rimborso.

#### **Articolo 19 – Contribuzioni di servizio**

1. Sono definiti ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, gli importi di:
  - a) contributi aggiuntivi per ritardato versamento delle rate di iscrizione, o ritardata presentazione di documentazione, o per ogni altra scadenza fissata per gli adempimenti amministrativi. Casi particolari, valutati singolarmente ed in base ad adeguata documentazione, possono determinare la non applicazione della sanzione economica;
  - b) altre contribuzioni in base a istanza individuale specifica presentata dagli studenti;
2. Non viene richiesto il pagamento del contributo:
  - a) per il riconoscimento di corsi singoli qualora lo studente effettui l'immatricolazione/iscrizione allo stesso corso di studio dove ha seguito i corsi singoli;
  - b) per il pagamento del contributo di riconoscimento per i corsi attivati in convenzione con organismi statali nei cui bandi sia già riportato il numero di crediti che l'Ateneo si impegna a riconoscere;

- c) per il pagamento del contributo di riconoscimento per gli insegnamenti inseriti in soprannumero nel piano di studi della laurea triennale oppure non valutati, ai fini del conseguimento del titolo finale, che siano riconosciuti sulla laurea magistrale.

#### **Articolo 20 – Rimborsi**

1. L'Università degli Studi di Ferrara rimborsa i contributi di propria competenza in base a quanto previsto nel Regolamento Studentesse e Studenti e nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

#### **Articolo 21 – Controlli**

1. L'Università degli Studi di Ferrara, in base alla normativa vigente, controlla la veridicità delle autocertificazioni rese dagli studenti relativamente al possesso di requisiti di merito, definiti ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I controlli relativi alle attestazioni ISEE e alla documentazione di reddito estero sono effettuati in base alla normativa vigente, su campioni di studenti selezionati secondo criteri definiti dagli uffici competenti, anche in accordo con soggetti terzi esperti in materia, che possono essere incaricati in base anche ad apposite convenzioni, di effettuare tali controlli.